

SCHEMA TECNICA

SERVIZIO DI SALVAGUARDIA PER I CLIENTI FINALI DOMESTICI E PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/2017. PRIMA RICOGNIZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI ELEMENTI INFORMATIVI UTILI ALLA DEFINIZIONE DEL SERVIZIO.

397/2019/R/eel (*)

Con il documento di consultazione 397/2019/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) illustra i primi orientamenti riguardo alla prossima regolazione del *servizio di salvaguardia per i piccoli clienti* (cioè clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a dieci milioni di euro), i quali si troveranno senza fornitore all'indomani della cessazione del servizio di maggior tutela in attuazione della "legge annuale per il mercato e la concorrenza" (legge 4 agosto 2017, n 124). Tale legge stabilisce che l'Autorità disciplini il servizio di salvaguardia prevedendone l'assegnazione tramite procedure concorsuali e l'erogazione secondo condizioni che incentivino il passaggio dei clienti al mercato libero.

Il *servizio di salvaguardia* è pertanto concepito come un "servizio di ultima istanza" e come tale dovrebbe avere durata temporanea per i clienti che vi sono serviti (in quanto connesso a momentanei fallimenti di mercato libero) ed essere volto a garantire loro unicamente la continuità della fornitura. In linea di principio dovrebbe assumere quindi carattere residuale rispetto all'approvvigionamento sul mercato libero. Tuttavia, la peculiare situazione del mercato *retail* italiano, ancora caratterizzata da un ampio ricorso al servizio di maggior tutela, rende necessario disporre un intervento che garantisca ai clienti coinvolti la dovuta gradualità verso il nuovo modello di mercato che si va prefigurando a livello legislativo.

Le possibili opzioni alternative relative all'assetto e alle condizioni di erogazione (sia economiche che contrattuali) del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti che sono illustrate nel documento di consultazione 397/2019/R/eel perseguono il duplice obiettivo di:

- *favorire una transizione graduale* da un regime di tutela di prezzo a un servizio di ultima istanza finalizzato alla sola garanzia di continuità della fornitura;
- *minimizzare le possibili interferenze con il mercato libero*, sia creando incentivi all'uscita dal servizio, sia attraverso l'applicazione al cliente di condizioni economiche di fornitura inidonee a spiazzare la concorrenza delle offerte proposte nel mercato libero.

Con specifico riferimento alla disciplina delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio, il documento di consultazione 397/2019/R/eel intende individuare misure atte a contemperare l'obiettivo di promozione della più ampia partecipazione da parte degli operatori - anche cercando di ridurre al massimo le asimmetrie informative e i vantaggi competitivi degli attuali esercenti il servizio di maggior tutela - con la finalità, altrettanto importante, di selezionare soggetti affidabili in grado di assolvere correttamente ai propri obblighi.

Il documento di consultazione 397/2019/R/eel rappresenta quindi una prima occasione per l'acquisizione di elementi informativi utili per l'inquadramento delle specifiche esigenze dei clienti finali, l'identificazione di eventuali criticità legate alle opzioni prefigurate e le relative tempistiche di implementazione. Alla presente consultazione faranno seguito una o più consultazioni funzionali all'istruzione degli interventi puntuali sul tema in questione.

Le misure indicate dall'Autorità nel documento di consultazione 397/2019/R/eel saranno riviste in occasione delle future procedure di assegnazione del servizio, valutando l'evolversi del mercato *retail* e il progressivo svuotamento del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, al fine di addivenire a quella che dovrebbe essere la regolazione di un servizio di ultima istanza a carattere residuale e transitorio. Le misure prospettate nel documento di consultazione 397/2019/R/eel riguardano, in dettaglio:

a) i requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali

Al momento della cessazione del servizio di maggior tutela, il servizio di salvaguardia sarà erogato automaticamente (*ex lege*) ai piccoli clienti ivi ancora riforniti, nonché ai clienti il cui contratto di mercato libero risulterà risolto (es: per recesso da parte del venditore o per contratto scaduto e non rinnovato) e che non abbiano sottoscritto per tempo un altro contratto.

Diversamente da quanto accade oggi con il servizio di maggior tutela, si intende impedire ai clienti finali titolari di punti di prelievo riforniti nel libero mercato di richiedere l'attivazione del servizio di salvaguardia.

b) l'assetto del servizio

Con riferimento all'assetto del servizio di salvaguardia per i piccoli clienti vengono valutate due possibili opzioni:

- *modello 1*: prevede la separazione della funzione di approvvigionamento di energia elettrica da quella di erogazione del servizio (c.d. attività di commercializzazione), in continuità con l'attuale assetto del servizio di maggior tutela.

Rispetto a questo modello viene altresì valutata un'ulteriore variante ("*modello 1 bis*") in cui, nell'ambito dell'attività di commercializzazione, la responsabilità della gestione dei pagamenti dei clienti finali viene attribuita all'Acquirente Unico, anziché, come di norma avviene, al fornitore (vale a dire all'esercente del servizio di salvaguardia).

- *modello 2*: prevede l'attribuzione al medesimo soggetto (esercente del servizio di salvaguardia) della funzione di approvvigionamento di energia elettrica e di commercializzazione, in analogia con il servizio di salvaguardia a oggi già previsto per i grandi clienti.

c) le condizioni economiche del servizio

In relazione alla *materia energia* si intende mantenere, in continuità con quanto avviene attualmente, un prezzo:

- avente la medesima struttura dei corrispettivi della materia energia del servizio di maggior tutela;
- variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno;
- indifferenziato al livello nazionale, così da garantire lo stesso trattamento economico per tutti i piccoli clienti.

Inoltre, si intendono individuare criteri affinché la determinazione della componente del prezzo a copertura dei *costi di commercializzazione* sostenuti dagli esercenti avvenga in modo tale da non spiazzare né creare interferenze con le offerte del libero mercato.

In dettaglio, il prezzo applicato al cliente finale per la *materia energia* sarebbe composto da:

- i corrispettivi a copertura dei *costi di acquisto e dispacciamento* (da quantificarsi sulla base della stima *ex-ante* del PUN come avviene per il servizio di maggior tutela, oppure sulla base dei costi effettivi *ex-post* del servizio come avviene per il servizio di salvaguardia per i grandi clienti e sulla base dei corrispettivi di dispacciamento definiti da Terna e dall'Autorità);
- il corrispettivo a copertura dei *costi di commercializzazione* pari alla somma del corrispettivo PCV in vigore al momento dell'effettuazione delle procedure concorsuali e di una componente aggiuntiva α calcolata sulla base dei risultati delle procedure concorsuali;
- la *componente perequazione di approvvigionamento*, da applicare ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio di salvaguardia per coprire il differenziale tra la stima dei costi di approvvigionamento di energia e i ricavi ottenibili dagli esercenti (ovviamente, soltanto nel caso di determinazione dei *costi di acquisto e dispacciamento ex-ante*);

In dettaglio, la predetta componente aggiuntiva α mira a garantire l'allineamento del prezzo mediamente pagato dai clienti del servizio in questione ai valori emersi in sede di gara. Qualora il prezzo medio risultante dalle gare risulti superiore al corrispettivo PCV, la predetta componente aggiuntiva potrebbe essere applicata ai clienti del servizio di salvaguardia trascorso un periodo iniziale pari al massimo a 12 mesi per i clienti domestici e a 6 mesi per i clienti non domestici, al fine di considerare altresì l'obiettivo di gradualità

dell'intervento in oggetto. Al contrario, laddove il prezzo medio risultante dalle gare risulti inferiore al corrispettivo PCV, la componente α sarebbe applicata fin da subito e in questa ipotesi, al fine di non creare distorsioni tra il servizio di salvaguardia e il mercato libero, sarebbe applicata a tutti i clienti aventi diritto al servizio, anche se serviti sul mercato libero (in analogia a quanto oggi avviene con la componente $DISP_{BT}$ del servizio di maggior tutela).

La remunerazione degli esercenti il servizio sarà determinata sulla base del prezzo applicato al cliente finale e di specifici meccanismi di perequazione volti ad allineare la remunerazione complessiva di ciascun esercente con il prezzo offerto in sede di gara.

d) le condizioni contrattuali del servizio

È previsto che le condizioni contrattuali applicabili ai clienti serviti nell'ambito della salvaguardia per i piccoli clienti siano le *medesime previste dalla disciplina delle offerte PLACET*, così da garantire a coloro che saranno ivi riforniti la continuità con le disposizioni contrattuali attualmente vigenti in ossequio al richiamato obiettivo di gradualità. Il contratto di salvaguardia si *estinguerà automaticamente* con il perfezionamento della procedura di *switching* attivata dal venditore successivamente contrattualizzato (in deroga alla disciplina ordinaria in tema di recesso, così da ridurre quanto più possibile il tempo effettivamente necessario per risolvere il contratto).

A tutela del cliente, in esito all'attivazione del servizio, l'esercente la salvaguardia dovrà inviare ai clienti finali un'*apposita comunicazione*, con il fine di agevolare la loro comprensione sulla natura e sulle caratteristiche distintive del servizio in questione, esplicitando anche la loro facoltà di poter passare in ogni momento al mercato libero.

L'Autorità intende inoltre valutare l'obbligo, per gli esercenti la salvaguardia che vorranno proporre al cliente finale proprie offerte di mercato libero, di mostrargli un *prospetto di confronto* (con l'indicazione della spesa che il cliente sosterebbe su base annuale permanendo nel servizio di salvaguardia e quella che sopporterebbe, invece, passando all'offerta proposta). I criteri di rappresentazione della spesa annua, associati al predetto prospetto sarebbero gli stessi attualmente utilizzati per la compilazione della "scheda di confrontabilità" di cui al Codice di condotta commerciale.

e) le modalità di identificazione degli esercenti il servizio

L'Autorità intende subordinare l'ammissione alle procedure concorsuali all'obbligo di ciascun partecipante (sia operatori di libero mercato che esercenti la maggior tutela) di dimostrare individualmente il possesso di appositi *requisiti di solidità economico-finanziaria* (precisamente: solidità economico-finanziaria, gestionali e di natura operativa, parzialmente differenziati in funzione dall'assetto del servizio: *modello 1* oppure *modello 2*), comunque *addizionali* rispetto a quelli attualmente proposti dall'Autorità al Ministero dello Sviluppo economico per l'ammissione all'*elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali* (delibera 726/2017/I/eel).

f) la durata del periodo di assegnazione del servizio

Il servizio di salvaguardia per i piccoli clienti, a differenza della maggior tutela, dovrà essere assegnato per un periodo di tempo limitato, in esito al quale saranno indette nuove procedure concorsuali per l'identificazione degli esercenti responsabili di fornire il servizio.

Con riferimento al primo periodo di assegnazione del predetto servizio, anche in ragione dell'elevato numero di clienti coinvolti, l'Autorità intende prevedere una durata pari a *tre anni*.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 28 ottobre 2019.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento